

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

P.7

committente



CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO

lavoro

PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE DELLE AREE RICOMPRESE
NELLA ZONA INDUSTRIALE DELL'AUSSA-CORNO
IN COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
VARIANTE INTEGRATIVA

fase

P. PROGETTO

oggetto

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

progettazione

Ing. Edino Valcovich
Arch. Massimo Fadel
Arch. Renato Marcon

collaborazione

Arch. Francesca Turchetto

disegnatore

rif.archivio

data progetto

Settembre 2000

rev.-data

Febbraio 2003

R1 - Luglio 2006

— ingegneria
— urbanistica
— architettura
— ricerca

Sede

Via Ospedale vecchio,3
33170 Pordenone
Telefono 0434-21085
Telefax 0434- 520336

943

INDICE

TITOLO I - Norme generali

- Art. 1 - Oggetto del Piano
- Art. 2 - Elementi costitutivi
- Art. 3 - Presupposti giuridici del Piano
- Art. 4 - Contenuti del Piano
- Art. 5 - Modalità di attuazione
- Art. 6 - Destinazioni d'uso
- Art. 7 - Limiti all'intervento edilizio
- Art. 8 - Lotti d'intervento
- Art. 9 - Standard per i parcheggi stanziali e di relazione
- Art. 10 - Standard per il verde

TITOLO II - Norme di zona

- Art. 11 - Zone industriali di completamento
- Art. 12 - Zone per nuovi insediamenti industriali/artigianali
- ~~Art. 13 - Zone artigianali di servizio~~
- Art. 14 - Zone per servizi e attrezzature collettive
- Art. 15 - Zone a verde privato
- Art. 16 - Zone a verde pubblico

TITOLO III - Norme particolari

- Art. 17 - Impianti tecnologici
- Art. 18.1 - Criteri di ammissibilità degli insediamenti e compatibilità ambientale degli insediamenti
- Art. 18.2 - Prescrizioni generali di carattere ambientale
- Art. 19 - Trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti
- Art. 20 - Recinzioni
- Art. 21 - Accessi
- Art. 22 - Pavimentazioni esterne
- Art. 23 - Prescrizioni per l'inserimento ambientale degli edifici e gli interventi a verde
- Art. 24 - Canali di bonifica
- Art. 25 - Ampliamento della via Cajù
- Art. 26 - Regolamentazione delle attività in essere

TITOLO IV – Attuazione del Piano

- Art. 27 - Attuazione del Piano

Allegato A : Elenco delle essenze vegetali da impiegare negli interventi a verde

Allegato B : Schema indicativo del bacino nautico

Allegato C : Schema indicativo ristrutturazione viabilità (v.Cajù)

TITOLO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto del Piano

Il Piano Territoriale Infraregionale, (di seguito anche Piano), redatto ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 3/99, è un piano speciale e ha per oggetto l'attuazione delle aree ricomprese nella Zona Industriale dell'Aussa-Corno in Comune di Cervignano del Friuli, così come individuate dal perimetro di Piano. Più precisamente il Piano esplica gli effetti alle aree B+C, così come individuate dal perimetro di Piano.

Tutti gli interventi riguardanti edifici, manufatti ed opere compresi in tale perimetro dovranno essere conformi alle presenti norme tecniche di attuazione.

Art. 2 - Elementi costitutivi

Sono elementi costitutivi del Piano Territoriale Infraregionale gli elaborati e le tavole di seguito elencati:

A - STATO DI FATTO

- A.1 Inquadramento territoriale
- A.2 Stato di fatto (area A)
Destinazione d'uso del suolo
Aree a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 490/99)
- A.3 Rilievo topografico (aree B + C)
- A.3.1 Rilievo topografico (aree B + C). Libretto di campagna
- A.4 Stato di fatto (aree B+C)
Destinazione d'uso del suolo e degli edifici
- A.5 Stato di fatto (aree B+C)
Reti infrastrutturali
- A.6 Aree a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 490/99)
(aree B+C)
- A.7 Relazione

P - PROGETTO

- P.1 Zonizzazione - Destinazione d'uso del suolo e degli edifici
- P.2 Zonizzazione - Prescrizioni per l'edificazione e interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale
- P.3.1 Schema delle reti tecnologiche di progetto : fognatura acque nere e bianche
- P.3.2 Schema delle reti tecnologiche di progetto : telefonica, gas metano e idrica
- P.3.3 Schema delle reti tecnologiche di progetto : energia elettrica e illuminazione pubblica
- P.4 Sezioni stradali tipo e particolari costruttivi opere di urbanizzazione primaria
- P.5 Relazione - Programma degli interventi - Relazione economica
- P.6 Elenco ed individuazione catastale degli immobili da espropriare
- P.7 Norme Tecniche di Attuazione

Allegato : Studio di impatto ambientale

Art. 3 - Presupposti giuridici del Piano

Il Piano Territoriale Infraregionale, disciplinato dalla L.R. 3/99, è secondo la legge urbanistica regionale un piano speciale (art. 3, comma 2, L.R. 52/91), in quanto predisposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno che assume, in base alla legge costitutiva (art. 4 L. 633/64) ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 3/99, funzioni specifiche di pianificazione territoriale.

Art. 4 - Contenuti del Piano

Il Piano Territoriale Infraregionale indica le destinazioni d'uso del suolo e degli edifici, stabilisce i limiti dimensionali e le modalità degli interventi edilizi, definisce e quantifica gli standard urbanistici ed individua gli interventi infrastrutturali di progetto.

Art. 5 - Modalità di attuazione

L'attuazione del Piano avviene a cura del Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale dell'Aussa-Corno, a cui è demandato lo studio, la progettazione coordinata e la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti, mentre spetta all'Amministrazione Comunale il controllo urbanistico-edilizio mediante l'approvazione dei progetti esecutivi.

Art. 6 - Destinazioni d'uso

Le aree comprese nell'ambito del Piano sono classificate secondo le seguenti destinazioni d'uso:

- a) - aree per l'edificazione;
- b) - aree per la viabilità;
- c) - aree per il verde,
- d) - aree per i parcheggi pubblici;

- **AREE PER L'EDIFICAZIONE**

Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti industriali/artigianali, alla conferma delle attività già insediate ed alle attrezzature di servizio previste dal Piano.

Le destinazioni d'uso delle singole zone sono individuate nella Tav. P.1 e definite nel Titolo II delle presenti norme.

- **AREE PER LA VIABILITA'**

Comprendono le aree per la viabilità di accesso e di distribuzione interna alla zona industriale.

Sono ammesse le seguenti destinazioni:

- a) - viabilità veicolare
- b) - viabilità pedonale
- c) - piste ciclabili
- d) - sistemazioni a verde e alberature stradali
- e) - altre opere di urbanizzazione primaria

La viabilità dovrà essere progettata e realizzata nel rispetto delle norme di cui al DM 5/11/2001 relative alla caratteristiche geometriche e costruttive delle strade.

In sede di progetto esecutivo è consentito apportare modifiche alle soluzioni grafiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale Infraregionale (quali la modifica della sezione e del tracciato delle strade, della distribuzione delle reti tecnologiche, dell'organizzazione interna delle aree per parcheggi, ecc.), purché siano mantenuti i criteri informativi generali.

E' inoltre consentita la realizzazione di stazioni di rifornimento carburanti che dovranno essere commisurate alle reali esigenze delle attività insediate, compatibilmente con la normativa vigente in materia.

- **AREE PER IL VERDE**

Comprendono le aree indicate nella Tav. P.1 di progetto destinate a verde pubblico e/o di uso pubblico

Non è ammessa l'edificazione ad eccezione di locali e impianti tecnologici (cabine, tralicci, box servizi, ecc).

Le aree saranno sistemate a prato e alberate; le essenze da mettere a dimora saranno scelte tra quelle indicate nell'allegato A delle presenti norme.

Entro tali aree potranno essere altresì realizzati percorsi pedonali e piste ciclabili.

- **AREE PER I PARCHEGGI PUBBLICI**

Comprendono le aree destinate alla sosta e al parcheggio pubblico e/o di uso pubblico.

In sede di progetto esecutivo è consentito apportare modifiche alle soluzioni grafiche riportate negli elaborati del Piano (quali la modifica dell'organizzazione interna delle aree, ecc.), purché siano mantenuti i criteri informativi generali e la superficie complessiva di tali aree.

Art. 7 - Limiti all'intervento edilizio

La Tav. P.2 di progetto individua l'involuppo edilizio limite.

L'involuppo edilizio limite indica graficamente il perimetro di pianta massima all'interno del quale potrà essere collocato l'intervento di ampliamento e/o di nuova costruzione.

Sono consentiti eventuali esuberi da tali sagome per sporgenze relative a volumi tecnici, aggetti, pensiline, ecc. **purché nel rispetto delle norme previste dal codice civile in materia di distanze da edifici.**

Sono comunque fatte salve le disposizioni, in ordine a impianti tecnologici e strutture tecniche, contenute nell'art. 17 delle presenti norme.

Entro una fascia di m. 50 dal fiume Aussa è vietata la costruzione di nuovi edifici. Per gli ulteriori m. 100 dal corso d'acqua l'altezza delle costruzioni non potrà superare i m. 6,00, con la sola deroga per gli interventi di opera pubblica. Entro quest'ultima fascia gli edifici esistenti potranno essere soggetti a ristrutturazione e all'ampliamento, nei limiti fissati dalle presenti norme, purché l'altezza attuale non venga modificata.

Art. 8 - Lotti d'intervento

La Tav. P.2 delimita ed identifica i lotti d'intervento.

Per le aree occupate da insediamenti esistenti è perimetrata l'intera area di pertinenza dell'impianto produttivo, così come desunta dallo stato di fatto.

Le aree libere destinate a nuovi interventi sono suddivise in lotti edificatori che costituiscono l'area minima destinata agli interventi edilizi di attuazione del Piano.

E' ammesso l'accorpamento di uno o più lotti, e comunque per una superficie massima non superiore ai 20.000 mq, in rapporto a dimostrate esigenze fornite dall'azienda che richiede l'insediamento; in tal caso le prescrizioni contenute nella Tav. P.2 e gli indici e parametri urbanisti ed edilizi fissati dalle presenti norme si intendono applicati non più ai singoli lotti ma all'intera area risultante dall'accorpamento dei lotti medesimi.

Nel rispetto delle presenti norme è altresì ammessa la modifica dell'ubicazione e dell'estensione dei lotti, in ordine a criteri e necessità di carattere funzionale e/o a differenze riscontrate tra il perimetro dei lotti ed l'effettiva situazione di proprietà, previa apposita deliberazione da adottare da parte dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere del Consorzio.

Nel caso di insediamenti esistenti è ammessa la presentazione di richieste di concessione edilizia per singola unità immobiliare purché sia verificato nell'ambito dell'intero lotto il rispetto degli indici e parametri urbanistici ed edilizi fissati delle presenti norme.

Art. 9 - Standard per i parcheggi stanziali e di relazione

In sede di presentazione del progetto per l'ottenimento della concessione edilizia, nel caso di interventi di nuova realizzazione, dovrà essere reperita, ai sensi e per gli effetti del DPGR 126/95 e successive modifiche ed integrazioni, la seguente dotazione minima di aree per parcheggi stanziali e di relazione:

Parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti:	1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di 1 posto macchina
---	---

Parcheggi di relazione, da ricavare entro i lotti:	10 % della superficie utile degli edifici
--	--

Per Pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande

Parcheggi di relazione	100% della superficie di vendita
------------------------	-------------------------------------

Per Locali commerciali al dettaglio per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda o connessi all'attività produttiva

Parcheggi di relazione	100% della superficie di vendita
------------------------	-------------------------------------

Art. 10 - Standard per il verde

I progetti d'intervento dovranno dimostrare il reperimento di una quantità minima di aree



verdi pari al 10% della superficie fondiaria. In tali aree dovranno essere messe a dimora essenze arboree d'alto fusto, scelte fra quelle indicate nell'allegato A, in numero non inferiore ad una ogni mq 50 di verde.

TITOLO II - Norme di zona

Art. 11 - Zone industriali di completamento

Corrispondono alle aree già occupate da insediamenti industriali/artigianali o assimilabili. Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri sotto riportati.

Tali interventi dovranno avvenire entro i limiti dell'involuppo edilizio, anche per fasi funzionali, sulla base di un progetto edilizio esteso all'intero lotto.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

Attività industriali e artigianali (con esclusione di quelle indicate all'art. 18.1)

Magazzini e depositi collegati alle attività insediate

Attrezzature di servizio tecnico-produttivo

Attività di commercializzazione in loco per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda o connessi all'attività produttiva

Attrezzature tecnologiche delle attività insediate

Pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande

Attività industriali e artigianali legate alla nautica e alla cantieristica ed attività complementari

Alloggio per il personale addetto alla sorveglianza.

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei singoli lotti :	max mq/mq 0,50
---	----------------

Distanza dalla viabilità esterna al perimetro di Piano: via Caju	min m. 20,00
---	--------------

Distanza dalla viabilità interna al Piano:	min. m. 10,00
--	---------------

Distanza dai confini di proprietà:	min m. 10,00
------------------------------------	--------------

Distanza tra edifici :	min m. 15,00
------------------------	--------------

Distanza tra edifici nel caso siano destinati a	min m. 10,00
---	--------------

residenza (fronteggiatisi per una lunghezza maggiore di 1/3 dell'altezza dell'edificio più alto – misurata esternamente dalla quota del terreno al colmo max della copertura - con eccezione degli edifici accessori o di servizio, per i quali valgono le disposizioni del Codice Civile) :

Altezza ad esclusione dei volumi tecnici	max m. 10,00
--	--------------

(sheds, sili, ecc.) : esistente, o

I progetti di trasformazione dovranno essere corredati dal rilievo aggiornato dell'edificato esistente.

La quantità minima di aree verdi complessive, ivi comprese le fasce verdi di protezione lungo le viabilità (di cui al successivo art. 20) e le barriere verdi di mascheramento individuate nella Tav. P.2 (di cui all'art. 23 delle presenti norme), dovrà essere non inferiore

al 10% della superficie fondiaria. Per la scelta delle essenze arboree ed arbustive da impiegare si rimanda all'allegato A delle presenti norme.

I progetti di insediamento dovranno dimostrare l'assolvimento dello standard per parcheggi di cui all'art. 9.

Per gli edifici esistenti è ammessa la realizzazione, anche in deroga ai limiti del rapporto di copertura e del distacco dalla strada, di strutture tecnologiche specificatamente destinate all'abbattimento degli impatti ambientali prodotti dall'insediamento produttivo (quali: insonorizzazione di macchinari all'aperto, barriere al rumore, ecc.).

E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il personale addetto alla custodia, con esclusione del nucleo familiare, avente una volumetria massima di mc. 500, subordinatamente all'esistenza di una attività produttiva, preferibilmente incorporato nel fabbricato principale senza soluzione di continuità.

Ai sensi del parere del Servizio Geologico n°AMB/28899 UD/PG/V dell'1/10/2003, è fatto divieto di realizzare vani interrati o seminterrati al di sotto della quota di 2,1 sul livello medio mare. Il piano di calpestio degli edifici dovrà essere situato ad una quota pari o superiore a m 2,10 sul l.m.m.

Art. 12 - Zone per nuovi insediamenti industriali/artigianali

Corrispondono alle aree attualmente prive di insediamenti e/o non ancora urbanizzate, destinate a nuovi insediamenti.

Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri sotto riportati.

Tali interventi dovranno avvenire entro i limiti dell'involuppo edilizio.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

Attività industriali e artigianali (con esclusione di quelle indicate all'art. 18.1)

Magazzini e depositi collegati alle attività insediate

Attrezzature di servizio tecnico-produttivo

Attività di commercializzazione in loco per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda o connessi all'attività produttiva

Attrezzature tecnologiche delle attività insediate

Pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande

Attività industriali e artigianali legate alla nautica e alla cantieristica ed attività complementari

Alloggio per il personale addetto alla sorveglianza

Nel solo comparto B e limitatamente al lotto n° 8 è inoltre consentito:

Cantiere per la costruzione, l'allestimento, la riparazione, la manutenzione e il rimessaggio di imbarcazioni. **L'attività di rimessaggio delle imbarcazioni è esclusivamente connessa con l'attività cantieristica e non con il diportismo.** Bacino attrezzato con apparecchio di sollevamento semovente per l'alaggio e il varo di imbarcazioni, di servizio all'attività nautica

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei singoli

max mq/mq 0,50

lotti :

Distanza dalla ~~viabilità esterna al perimetro di Piano-via Caju~~ min m. 20,00

Distanza dalla viabilità interna al Piano: min. m. 10,00

Distanza dai confini di proprietà: min m. 10,00

Distanza tra edifici : min m. 15,00

Distanza tra edifici nel caso siano destinati a min m. 10,00

residenza (fronteggiatisi per una lunghezza maggiore di 1/3 dell'altezza dell'edificio più alto – misurata esternamente dalla quota del terreno al colmo max della copertura - con eccezione degli edifici accessori o di servizio, per i quali valgono le disposizioni del Codice Civile) :

Altezza ad esclusione dei volumi tecnici (sheds, sili, ecc.) : esistente, o max m. 10,00

La quantità minima di aree verdi complessive, ivi comprese le fasce verdi di protezione lungo le viabilità (di cui al successivo art. 20) e le barriere verdi di mascheramento individuate nella Tav. P.2 (di cui all'art. 23 delle presenti norme), dovrà essere non inferiore al 10% della superficie fondiaria. Per la scelta delle essenze arboree ed arbustive da impiegare si rimanda all'allegato A delle presenti norme.

L'attuazione avverrà secondo le modalità indicate nell'art. 8 delle presenti norme.

I progetti di insediamento dovranno dimostrare l'assolvimento dello standard per parcheggi di cui all'art. 9.

Nell'ambito di lotti contermini potranno essere realizzate viabilità private di distribuzione interna, in rapporto a specifiche esigenze delle attività insediate; in tali casi gli oneri di realizzazione e manutenzione rimarranno a carico dei proprietari interessati.

ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Lotto n° 8

La realizzazione del cantiere nautico e del bacino è subordinata alla presentazione di un progetto generale dell'intervento (planivolumetrico) in cui dovranno essere evidenziati i parametri tecnico-costruttivi, le modalità di occupazione del suolo e gli accorgimenti per la soluzione dei problemi derivanti dal rapporto con l'ambiente circostante (inserimento ambientale, opere a verde, ecc.), nonché della protezione idraulica.

La realizzazione del cantiere dovrà avvenire per fasi successive come di seguito indicato:

1. avvio dell'attività produttiva a terra;
2. realizzazione del bacino di alaggio e varo, e installazione delle attrezzature per il sollevamento, con collegamento acqueo con il Fiume Aussa.

La superficie del bacino dovrà essere inferiore al 25% della superficie fondiaria del lotto e comunque non superiore a mq. 5.000,00.

Il progetto dovrà essere conforme a quanto disposto dal parere del Servizio Geologico n°AMB/28899 UD/PG/V dell'1/10/2003 contenente le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere tenute in debita considerazione le prescrizioni riportate nella relazione geologica che accompagna il Piano. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere idraulico, si rileva, in particolare quanto segue:
 - a) per quanto concerne l'ipotesi di realizzazione della darsena, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure descritte nella relazione geologica alle pagine 27 e 28. In particolare dovrà essere realizzato un argine di conterminazione completa della

darsena, avente le stesse caratteristiche e la medesima quota di sommità dell'argine esistente lungo il tratto fluviale corrispondente.

~~tenere conto delle prescrizioni di natura geologica che accompagnano il Piano in particolare dovrà essere garantito il ripristino idraulico del Fiume Aussa prevedendo il mantenimento della sezione di deflusso e la perimetrazione del bacino o l'area di lavoro del cantiere con un argine di caratteristiche simili a quello esistente.~~

Il progetto, da redigersi secondo quanto riportato in Allegato B schema indicativo del bacino nautico, potrà prevedere soluzioni differenti mantenendo comunque i criteri informativi dello stesso; in particolare la dimensione dell'apertura della darsena potrà essere risomata e diversamente localizzata.

Il progetto dovrà prevedere una barriera verde di mascheramento verso il fiume Aussa e verso l'abitato.

La concessione edilizia sarà subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che dovrà contenere: tempi e modalità degli interventi, disposizioni inerenti la manutenzione sponale e i ripristini ambientali, disposizioni sulla gestione degli spazi acquei, e quant'altro ritenuto necessario per la corretta gestione dell'attività.

E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il personale addetto alla custodia, con esclusione del nucleo familiare, avente una volumetria massima di mc. 500, subordinatamente all'esistenza di una attività produttiva, preferibilmente incorporato nel fabbricato principale senza soluzione di continuità.

Ai sensi del parere del Servizio Geologico n°AMB/28899 UD/PG/V dell'1/10/2003, è fatto divieto di realizzare vani interrati o seminterrati al di sotto della quota di 2,1 sul livello medio mare. Il piano di calpestio degli edifici dovrà essere situato ad una quota pari o superiore a m 2,10 sul l.m.m.

Art. 13- ~~Zone artigianali di servizio~~

~~Corrispondono alle aree attualmente occupate da edifici residenziali e/o impropri, destinate a una riconversione verso attività di piccolo artigianato di produzione e servizio compatibili con la preesistente destinazione residenziale.~~

~~Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri sotto riportati:~~

~~Tali interventi dovranno avvenire entro i limiti dell'involuppo edilizio:~~

~~DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE~~

~~Attività artigianali di produzione e servizio (con esclusione di quelle indicate all'art. 18.1)~~

~~Magazzini e depositi collegati alle attività insediate~~

~~Attrezzature di servizio tecnico produttivo~~

~~Attività di commercializzazione in loco per la vendita diretta dei prodotti dell'azienda o connessi all'attività produttiva~~

~~Attrezzature tecnologiche delle attività insediate~~

~~Pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande~~

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei singoli lotti:	max mq/mq 0,50
Distanza dalla viabilità esterna al perimetro di Piano:	min m. 20,00
Distanza dalla viabilità interna al Piano:	min. m. 10,00
Distanza dai confini di proprietà:	min m. 10,00
Distanza tra edifici:	min m. 15,00
Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza (fronteggiatisi per una lunghezza maggiore di 1/3 dell'altezza dell'edificio più alto — misurata esternamente dalla quota del terreno al colmo max della copertura — con eccezione degli edifici accessori o di servizio, per i quali valgono le disposizioni del Codice Civile):	min m. 10,00
Altezza ad esclusione dei volumi tecnici (sheds, sili, ecc.): esistente, o	max m. 10,00

~~La quantità minima di aree verdi complessive, ivi comprese le fasce verdi di protezione lungo le viabilità (di cui al successivo art. 20) e le barriere verdi di mascheramento individuate nella Tav. P.2 (di cui all'art. 23 delle presenti norme), dovrà essere non inferiore al 10% della superficie fondiaria. Per la scelta delle essenze arboree ed arbustive da impiegare si rimanda all'allegato A delle presenti norme.~~

~~I progetti di insediamento dovranno dimostrare l'assolvimento dello standard per parcheggi di cui all'art. 9.~~

~~L'attuazione avverrà secondo le modalità indicate nell'art. 8 delle presenti norme.~~

~~Gli edifici esistenti con destinazione esclusivamente residenziale potranno essere ristrutturati ed ampliati, per comprovate esigenze igienico-sanitarie e/o funzionali per una sola volta, fino ad un massimo di mq. 50 di superficie netta, compresi vani accessori, qualora analoga deroga non sia stata concessa nel decennio precedente l'adozione della variante n° 42 al P.R.G.C. del Comune di Cervignano del Friuli.~~

~~E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il personale addetto alla custodia, con esclusione del nucleo familiare, avente una volumetria massima di mc. 500, subordinatamente all'esistenza di una attività produttiva, preferibilmente incorporato nel fabbricato principale senza soluzione di continuità.~~

Art. 14 - Zone per servizi ed attrezzature collettive

Corrispondono alle aree destinate alla realizzazione dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo connesse con la zona artigianale/industriale.

Per dette aree sono ammessi tutti gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia definiti dal Titolo VI, capo I e II, della L.R. 52/91, nel rispetto delle destinazioni d'uso e degli indici e parametri sotto riportati.

Tali interventi dovranno avvenire entro i limiti dell'involuppo edilizio.

DESTINAZIONI D'USO CONSENTITE

Servizi generali

(quali: mensa, infermeria, uffici consorziali, servizi di ristorazione e svago, ecc)

Sedi e uffici per attività terziarie e direzionali di servizio della zona artigianale/industriale

Attrezzature di servizio tecnico-produttivo

~~Magazzino comunale~~

Impianti tecnologici a servizio della zona artigianale/industriale

Pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande

Alloggio per il personale addetto alla sorveglianza

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Rapporto di copertura all'interno dei singoli lotti : max mq/mq 0,50

Distanza dalla ~~viabilità esterna al perimetro~~ min m. 20,00

~~di Piano:- via Caju~~

Distanza dalla viabilità interna al Piano: min. m. 10,00

Distanza dai confini di proprietà: min m. 10,00

Distanza tra edifici : min m. 15,00

Distanza tra edifici nel caso siano destinati a min m. 10,00

residenza (fronteggiarsi per una lunghezza maggiore di 1/3 dell'altezza dell'edificio più alto – misurata esternamente dalla quota del terreno al colmo max della copertura - con eccezione degli edifici accessori o di servizio, per i quali valgono le disposizioni del Codice Civile) :

Altezza: esistente, o max m. 8,00

La quantità minima di aree verdi complessive, ivi comprese le fasce verdi di protezione lungo le viabilità (di cui al successivo art. 20) e le barriere verdi di mascheramento individuate nella Tav. P.2 (di cui all'art. 23 delle presenti norme), dovrà essere non inferiore al 10% della superficie fondiaria. Per la scelta delle essenze arboree ed arbustive da impiegare si rimanda all'allegato A delle presenti norme.

Dovranno altresì essere reperite aree a parcheggio in rapporto all'utenza potenziale e comunque in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici.

L'attuazione, regolata dalle modalità indicate dall'art. 8 delle presenti norme, potrà avvenire con il concorso di operatori pubblici e privati.

E' ammessa la possibilità di realizzare una "ecopiazzola" da parte dell'amministrazione comunale, a servizio prevalentemente delle attività della zona industriale e in stretta connessione funzionale con le attività produttive.

E' ammessa la realizzazione di un alloggio per il personale addetto alla custodia, con esclusione del nucleo familiare, avente una volumetria massima di mc. 500, subordinatamente all'esistenza di una attività produttiva, preferibilmente incorporato nel fabbricato principale senza soluzione di continuità.

Ai sensi del parere del Servizio Geologico n°AMB/28899 UD/PG/V dell'1/10/2003, è fatto divieto di realizzare vani interrati o seminterrati al di sotto della quota di 2,1 sul livello



medio mare. Il piano di calpestio degli edifici dovrà essere situato ad una quota pari o superiore a m 2,10 sul l.m.m.

Art. 15 - Zone a verde privato

Corrispondono alle aree destinate al verde di pertinenza di edifici privati.

In tali aree non è ammessa l'edificazione ad eccezione di locali ed impianti tecnologici (cabine, tralicci, box servizi, ecc).

Le aree saranno sistemate a prato e alberate; le essenze da mettere a dimora saranno scelte tra quelle indicate nell'allegato A delle presenti norme.

Art. 16 - Zone a verde pubblico

Corrispondono alle aree destinate al verde accessibile al pubblico.

In tali aree non è ammessa l'edificazione ad eccezione di locali ed impianti tecnologici (cabine, tralicci, box servizi, ecc).

Le aree saranno sistemate a prato e alberate; le essenze da mettere a dimora saranno scelte tra quelle indicate nell'allegato A delle presenti norme.

TITOLO III - Norme particolari

Art. 17- Impianti tecnologici

E' ammessa la realizzazione, anche all'esterno dell'involuppo edilizio limite ~~e in deroga alle distanze dai confini e dalle strade di distribuzione interna fissate dalle presenti norme~~, di impianti tecnologici e strutture tecniche (quali: cabine ENEL, depuratori, vasche, ecc.), da concedersi caso per caso in relazione a specifiche esigenze delle attività insediate **purchè nel rispetto delle norme previste dal codice civile in materia di distanze da edifici.**

Art. 18.1 - Criteri di ammissibilità degli insediamenti e compatibilità ambientale degli insediamenti

In considerazione della compatibilità ambientale richiesta agli insediamenti produttivi dalla "sensibilità" ambientale dell'area e dalla concomitanza con zone di interesse paesaggistico-ambientale, ai fini dell'insediamento di nuove attività sono espressamente escluse:

1. l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del ~~D.L.~~ **D.Lgs** 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi");
2. l'insediamento e l'attivazione di attività che utilizzino come materia prima le sostanze ed i preparati cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni, nei termini di attuazione delle norme sull'etichettatura, di cui al ~~D.L.~~ **D.Lgs** 03.02.1997 n. 52.
3. l'insediamento delle industrie insalubri di 1a classe del DM 06.09.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.L.L.S.S. (R.D. 1265/34)". Sarà ammesso l'insediamento di industrie insalubri di 1a classe nel solo caso di trasferimenti di analoghe attività produttive esistenti nel territorio del Comune di Cervignano del Friuli che evidenzino l'assoluta necessità di rilocalizzazione e che trasferiscano completamente l'attività. Le attività di cui sopra non potranno aumentare la superficie a uso produttivo più del 30% di quella in essere nel precedente sito. Il sito liberato non potrà ospitare altre industrie insalubri di 1a classe.

Sono altresì di norma vietati gli impianti industriali soggetti a rischi di incidenti rilevanti, sottoposti alla procedura di cui al D.P.R. 17.05.1988 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni ("Direttiva Seveso").

L'insediamento e l'attivazione delle attività, ai fini dell'assegnazione delle aree da parte del Consorzio e/o del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, dovrà essere preceduto da una valutazione collegiale tra il Consorzio, il Comune di Cervignano del Friuli e l'autorità sanitaria competente per territorio, al fine di garantire una selezione delle attività suddette in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente.

Le attività non espressamente escluse e quelle non rientranti negli elenchi delle industrie insalubri di 1a classe dovranno comunque essere soggette ad una istruttoria avente le finalità indicate nel presente articolo

L'eventuale cambiamento di tipologia di attività di un insediamento produttivo esistente, così come il mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari, sarà soggetto a tutte le prescrizioni di cui al presente articolo ed al rilascio di autorizzazione/concessione edilizia da parte del Sindaco.

Per “attività” si fa riferimento sia alle attività interne ai fabbricati che a quelle svolte all'aperto ed i relativi impianti.

I progetti e le opere soggetti alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R. 07.09.1990 n. 43 e del regolamento di esecuzione (D.P.G.R. 08.07.1996 n. 0245/Pres) e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avviare, parallelamente alla richiesta di concessione edilizia, la procedura individuata dalla sopracitata normativa.

I progetti dei singoli insediamenti produttivi non soggetti alla normativa sopracitata, ai fini del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, dovranno essere corredati da una dichiarazione (da trasmettere anche al Consorzio) firmata dal responsabile della ditta a termini di legge, contenente l'indicazione:

1. della qualità e quantità di materie prime e prodotti impiegati e dei relativi flussi previsti;
2. la descrizione dei cicli produttivi, delle attrezzature e degli impianti, delle fonti energetiche e dei consumi previsti;
3. l'indicazione dei prodotti finiti e semilavorati e delle relative quantità previste;
4. la descrizione della tipologia e della quantità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi, da considerarsi scarti finali dei cicli produttivi, e delle relative modalità di trattamento e/o smaltimento che si intendono adottare;
5. la consistenza dell'organico iniziale e di previsione;
6. la documentazione a corredo di richieste di pareri e/o autorizzazioni ad Enti diversi dal Comune (per quelle parti non già previste nei punti precedenti).

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sopra esposti dovranno essere segnalati al Comune e al Consorzio.

Ai fini della valutazione di ammissibilità all'insediamento le richieste dovranno essere soggette ad una istruttoria avente le seguenti finalità:

- a) verifica dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi delle norme vigenti;
- b) accertare l'idoneità della documentazione presentata;
- c) accertare che l'attività non rientri tra quelle escluse e/o da verificare ai sensi del presente articolo e che sia ambientalmente compatibile;
- d) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici;
- e) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente, anche in relazione ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione preesistente a quella finale prefigurata.

L'eventuale cambiamento di tipologia di attività di un insediamento produttivo esistente sarà soggetto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 18.2- Prescrizioni generali di carattere ambientale

Nell'ambito di Piano i valori delle emissioni massime ammesse dovranno essere inferiori di almeno il 10% del limite minimo prescritto dalle normative vigenti al momento dell'approvazione del Piano ed inerenti le singole discipline d'inquinamento (idrico, atmosferico, acustico e smaltimento rifiuti).

Tutti gli impianti produttivi dovranno essere dotati di adeguati ed efficaci sistemi di contenimento degli odori molesti per la popolazione, i quali dovranno essere costantemente mantenuti in efficienza.

Gli insediamenti produttivi non dovranno far aumentare il rumore all'interno ed all'esterno delle abitazioni al di sopra dei limiti che sono fissati o che verranno fissati per le zone in

questione, ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447. In attesa degli adempimenti relativi i valori limite differenziali di immissione applicabili sono quelli indicati nell'art. 4 del DPCM 14.11.1997, tenendo conto delle ulteriori limitazioni stabilite dal presente articolo.

Per tutte le attività esistenti resta inoltre l'applicabilità degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34 (T.U.L.L.S.S.).

Art. 19 - Trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti.

~~Sono consentite tutte le attività di trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti e/o residui di lavorazione prodotti dagli insediamenti produttivi, eseguite nel medesimo luogo di produzione e aventi l'obiettivo finale della minimizzazione della quantità dei rifiuti e del recupero delle materie prime, con l'eccezione delle operazioni di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e consumo di processi di combustione che sono vietate.~~

~~Non è consentito l'insediamento di nuove attività insalubri di 1° classe di cui all'art. 216 del R.D.1265/1934, ad eccezione di quelle oggetto di trasferimento di cui all'art.10, lett. e delle vigenti norme di attuazione del PRGC.~~

In ogni caso tutte le operazioni di recupero consentite devono prevedere l'impiego della migliore tecnologia disponibile sul mercato, rispettare i limiti di emissione in atmosfera di inquinanti stabiliti dalle disposizioni vigenti (con le ulteriori limitazioni stabilite dal precedente articolo), nonché fare salva l'osservanza di tutti gli altri vincoli esistenti a tutela dei profili sanitari ed ambientali.

E' inoltre consentito il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione, qualora si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi in forma liquida o polverosa o di rifiuti che possano dar luogo alla formazione di percolati, purché lo stesso rispetti quanto previsto dall'art. 6, lettera m), del D.L. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (con le ulteriori limitazioni stabilite dal presente articolo), con le prescrizioni che seguono.

I serbatoi contenenti rifiuti o residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma liquida dovranno essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi stessi.

I rifiuti o residui di lavorazione destinati al riutilizzo che spontaneamente o a contatto con le acque meteoriche possono generare percolati dovranno essere stoccati in luoghi coperti su piattaforme impermeabili dotate di pozzetti di raccolta e convogliamento delle sostanze liquide eventualmente rilasciate.

Le aree scoperte destinate allo stoccaggio all'aperto e/o alla movimentazione di tipologie di merci, sostanze e/o rifiuti tali per cui il loro spandimento sul terreno possa costituire pericolo di inquinamento dovranno essere sistemate mediante adeguata pavimentazione impermeabile con il convogliamento in fognatura delle acque di prima pioggia; inoltre i depositi all'aperto di materiali che a contatto con le acque meteoriche possono generare percolati devono essere dotati di apposita copertura.

I rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma polverosa dovranno essere stoccati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni precedenti, anche adottando tutte le modalità gestionali necessarie ad evitare una loro dispersione nell'ambiente.

Art. 20 - Recinzioni

Le recinzioni dei lotti non dovranno superare l'altezza di m. 2,00.

- Lungo i fronti stradali dovranno essere formate da una parte cieca (in cls a vista o intonacato e/o soluzioni analoghe), dell'altezza massima di m. 1,00, e da sovrastante rete in acciaio zincato di semplice fattura. con retrostante barriera arbustiva, di larghezza non minore di m 5,00, da mettere a dimora in base all'Elenco allegato.

Verso i lotti laterali recinzioni in muratura piena e/o con zoccolo in cls e rete zincata e/o plasticata.

Lungo i limiti del perimetro di Piano e negli altri casi indicati nella Tav. P.2, a ridosso della recinzione, in aree private, le recinzioni dovranno essere formate da montanti direttamente infissi al suolo e rete metallica, e dovrà inoltre essere realizzata una barriera verde di mascheramento, con l'impiego delle specie arboree ed arbustive indicate nell'Allegato A delle presenti norme.

Art. 21 - Accessi

Gli accessi ai lotti saranno opportunamente arretrati dal confine stradale al fine di agevolare la manovra dei veicoli pesanti e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

Il portone di accesso al lotto, relativamente alle attività che comportano un flusso rilevante di mezzi pesanti, andrà preferibilmente arretrato di m. 10,00 dal ciglio stradale al fine di consentire lo stazionamento dei mezzi medesimi.

Per quanto attiene gli accessi diretti esistenti sulla via Cajù, al fine di ridurre il numero e la pericolosità degli innesti, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere, ove possibile, la chiusura di tali accessi e la realizzazione, in loro sostituzione, di nuovi accessi su strade di progetto interne alla zona artigianale/industriale.

Art. 22 - Pavimentazioni esterne

Le aree interne ai lotti destinate alla sosta dei mezzi pesanti e/o alla movimentazione di tipologie di merci, sostanze e/o rifiuti tali che il loro spandimento sul terreno possa costituire pericolo di inquinamento dovranno essere sistemate con le modalità indicate all'art. 19, fatti salvi i provvedimenti emanati dall'autorità sanitaria competente.

Le aree destinate alla sosta degli autoveicoli andranno pavimentate con materiali che permettano la permeabilità dell'acqua, riducendo allo stretto necessario l'entità delle aree completamente impermeabilizzate. Dette aree saranno inframmezzate con spazi a verde piantumati con essenze arboree scelte fra quelle indicate nell'allegato A.

Art. 23 - Prescrizioni per l'inserimento ambientale degli edifici e gli interventi a verde

Gli interventi edilizi dovranno armonizzarsi con il contesto ambientale; in particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni.

Per i capannoni relativi agli insediamenti artigianali/industriali è fatto obbligo di realizzare coperture piane o, nel caso di falde inclinate, di occultare queste ultime con vele.

Per i corpi di fabbrica destinati a servizi e a terziario, nel caso di edifici di ridotte dimensioni,

è preferibile adottare la copertura con falde inclinate (o padiglione); in tali casi il manto di copertura sarà in tegole curve di laterizio (coppì).

Gli ampliamenti di edifici esistenti, a prescindere dalla loro destinazione, andranno preferibilmente realizzati con i medesimi materiali di finitura dei corpi di fabbrica preesistenti.

Qualsiasi richiesta soggetta a regime autorizzativo e/o concessorio dovrà inoltre essere corredata da un progetto esecutivo della sistemazione dell'area scoperta, con particolare riguardo al verde e ai parcheggi.

Per le aree verdi dovrà essere rispettata la quantità minima del 10% della superficie fondiaria, prevedendo la messa a dimora di essenze arboree d'alto fusto, scelte fra quelle indicate nell'allegato A, in numero non inferiore ad una ogni mq 50 di verde.

Dovranno comunque essere realizzate le barriere verdi di mascheramento individuate nella Tav. P.2 verso le zone A0 e B del PRGC e lungo la fascia antistante il Fiume Ausa, costituite da gruppi di essenze autoctone sia a basso che ad alto fusto scelte fra quelle indicate nell'allegato A, di almeno 5 anni di età.

L'agibilità degli edifici è subordinata alla realizzazione dell'insieme degli interventi a verde sopra descritti.

Art. 24 - Canali di bonifica

Negli interventi dovranno essere rispettati i vincoli di rispetto dai canali di bonifica.

Eventuali opere saranno consentite previo parere preventivo del competente Consorzio di Bonifica.

Art. 25 - Ampliamento della via Cajù

La via Cajù, ~~esterna al perimetro di Piano~~ inclusa all'interno del perimetro del P.T.I., potrà essere interessata da interventi di adeguamento della sezione. Il relativo progetto definitivo potrà interessare l'ambito di Piano modificando le indicazioni riportate nella cartografia della zonizzazione, quali:

- realizzare una corsia per senso di marcia di sezione pari a m 3,50+3,50 e marciapiede di sezione pari a m.1,50 congrua a consentire il passaggio di veicoli pesanti (secondo lo schema indicativo di cui all'Allegato C)
- l'eventuale interrimento, tomlinamento o risagomatura del canale esistente al limite settentrionale del comparto C da definirsi in sede di progettazione edilizia;
- ~~— limitate modifiche al perimetro meridionale del comparto contrassegnato dalla lettera B.~~

Art. 26 - Regolamentazione delle attività in essere

Le attività economiche (quali: palestra, magazzino comunale e strutture commerciali) già insediate e preesistenti alla data di adozione del presente Piano, sono considerate compatibili anche se non rientranti fra le destinazioni d'uso ammesse dalle presenti norme tecniche di attuazione.

~~Per tali attività sono consentiti, oltre agli interventi sui volumi esistenti, anche gli interventi di ampliamento nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle specifiche norme di zona.~~

~~Il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli~~



strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi, purchè gli stessi siano compresi fra quelli soggetti ad autorizzazione o denuncia.

In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento, il riutilizzo dell'area dovrà avvenire nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal Piano.

È consentito, per motivi igienico-funzionali, per gli edifici residenziali esistenti nella zona alla data di adozione della variante n°42 al PRGC (23/09/1997) e qualora analoga deroga non sia stata concessa nel decennio antecedente all'adozione della variante stessa, costruire un ampliamento, per una sola volta, entro un massimo di mq 50 di superficie netta, compresi vani accessori. Le opere anzidette possono essere compiute nel rispetto delle distanze dai confini e dalle strade prescritte per la Zona B.



TITOLO IV – Attuazione del Piano

Art. 27 - Attuazione del Piano

L'attuazione del Piano è condizionata dalla disponibilità di un efficace collegamento viario con la SS 14.

Gli interventi relativi alle zone per nuovi insediamenti artigianali/industriali di cui al precedente art. 12, in assenza dell'entrata in esercizio del collegamento della via Cajù con la SS 14, saranno ammessi nel limite del 50% della superficie fondiaria complessiva dei relativi lotti, mentre saranno comunque ammessi tutti gli interventi di cui agli artt. 11, 13, 14 e 15 delle presenti norme.

Con l'entrata in esercizio del sopracitato collegamento cesserà automaticamente tale limite consentendo la piena attuazione del Piano.



Allegato A :

**ELENCO DELLE ESSENZE VEGETALI DA IMPIEGARE NEGLI
INTERVENTI A VERDE**

1. *Essenze consigliate per le alberature stradali*

Tilia cordata (tiglio)
Carpinus betulus (carpino)
Acer campestre (acero)
Fraxinus angustifolia (frassino)

2. *Essenze consigliate per le mascherature e gli inserimenti ambientali*

STRATO ARBOREO

Quercus robur (farnia)
Carpinus betulus (carpino)
Fraxinus angustifolia frassino)
Ulmus minor (olmo)
Acer campestre (acero)
Tilia cordata (tiglio)
Populus nigra (pioppo nero)



STRATO ARBUSTIVO

Crataegus monogyna (biancospino)
Crataegus laevigata (biancospino di bosco)
Prunus padus (pado)
Prunus spinosa (prugnolo)
Cornus sanguinea (sanguinella)
Cornus mas (corniolo)
Viburnum opulus (viburno)
Viburnum lantana (lantana)
Corylus avellana (nocciolo)
Ligustrum vulgare (ligustro)
Evonymus europaeus (berretta da prete)
Sambucus nigra (sambuco)
Rosa arvensis (rosa cavallina)
Rosa canina (rosa canina)



Allegato B: **SCHEMA INDICATIVO DEL BACINO NAUTICO**

SCHEMA INDICATIVO BACINO NAUTICO



LEGENDA


- INVILUPPO EDILIZIO LIMITE
- BARRIERE VERDI DI MASCHERAMENTO INTERNE AI LOTTI
- VERDE PUBBLICO
- VERDE PRIVATO A PRATO ALBERATO
- VIABILITA' VEICOLARE
- MARCIAPIEDI
- PARCHEGGI PUBBLICI
- FIUME AUSSA
- ARGINE
- IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IMBARCAZIONI - CONNESSIONE TRA ATTIVITA' PRODUTTIVA E CORSO D'ACQUA
- CONNESSIONE TRA VIABILITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVA
- PERCORSO PEDONALE PUBBLICO
- PERIMETRO DI PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE

Planimetria Scala 1:2000




Allegato C : **SCHEMA INDICATIVO RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ**
 (V.CAJÙ)







SEZIONE STRADALE ESISTENTE - S.1 - Scala 1:200



SEZIONE STRADALE ESISTENTE - S.2 - Scala 1:200



SEZIONE STRADALE INDICATIVA - S.1 - Scala 1:200



SEZIONE STRADALE INDICATIVA - S.2 - Scala 1:200